

La Corte conti della Lombardia continua l'opera di disapplicazione della manovra 2008


Incarichi, la laurea è un optional

L'iscrizione all'albo è sufficiente ad accertare le professionalità

DI LUIGI OLIVERI

Sì agli incarichi esterni a soggetti privi di laurea. Prosegue senza sosta l'opera di abrogazione implicita della legge 244/2007. Stavolta è la Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Lombardia che con il parere 12 maggio 2008 n. 28 priva sostanzialmente di contenuto la novellazione all'articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001, che ha imposto, in capo ai destinatari degli incarichi professionali o di collaborazione, il possesso di una particolare e comprovata specializzazione universitaria. La sezione Lombardia ritiene che, invece, può legittimamente essere oggetto di incarico esterno anche un'attività svolta da un professionista regolarmente iscritto a un albo, per il quale, tuttavia, la legge non richieda la laurea. È un'evidente e radicale negazione della previsione normativa, introdotta dall'articolo 3, comma 76, della legge 244/2007. Secondo il parere, la professionalità del destinatario dell'incarico non è necessariamente legata al possesso di un diploma di laurea.

Infatti, la «specializzazione» prevista dal precetto normativo può risultare «comprovata» anche nell'ipotesi in cui l'esercizio di una determinata attività sia subordinato dalla legge all'iscrizione a un albo e all'assoggettamento a un ordine professionale, per il quale non sia richiesto il possesso del titolo di laurea. Nella sostanza, il superamento dell'esame di abilitazione, presupposto dell'iscrizione, è un accertamento ufficiale di un grado di elevata professionalità nell'esercizio di un'attività professionale. Spazio aperto, dunque, a geometri, consulenti del lavoro, ragionieri, giornalisti professionisti e pubblicisti e qualsiasi altra attività professionale subordinata all'abilitazione, senza il requisito obbligatorio della laurea. La sezione Lombardia basa le sue conclusioni su una lettura indubbiamente originale dell'articolo 7, comma 6. Infatti, parte dal dato letterale della norma, osservando che essa si riferisce alla «particolare e comprovata specializzazione universitaria», ma, tuttavia, non deve essere obbligatoriamente letta nel senso che il destinatario dell'incarico debba possedere



la laurea specialistica. La sezione evidenzia che nella norma non vi è nessun espresso preciso riferimento testuale alla laurea o ad altro specifico diploma accademico. Insomma, si parla di specializzazione universitaria, ma non espressamente di laurea.

Ciò consente di concludere, secondo la sezione, che per il legislatore non sarebbe rilevante tanto il possesso del titolo di studio universitario, quanto, piuttosto,

24/2008, che si fonda sul rapporto di specialità-generalità delle leggi.

La sezione Lombardia, nell'intento di esitare un'interpretazione «utile», tale da scongiurare l'impossibilità assoluta di assegnare incarichi professionali a professionisti privi del titolo, giunge a una lettura che va oggettivamente contro il disposto della norma, esplicitando una vera e propria forza abrogante, non priva di contraddizioni. Appare piuttosto forzato considerare che la particolare specializzazione universitaria possa prescindere dalla laurea.

Non si capisce, in effetti, da quale titolo potrebbe essere attestata una specializzazione universitaria, se non dalla laurea. Il parere apre alla possibilità di considerare equivalente il possesso di conoscenze derivante dal percorso di studi accademici, con quello scaturente da altri tipi di percorsi, sottintendendo una piena fungibilità tra i livelli di studio universitari, e altri livelli altrimenti acquisibili. Il pericolo consiste nella svalutazione (ulteriore) del titolo della laurea.

ed essenzialmente, il possesso di conoscenze specialistiche acquisite a un livello equiparabile a quello che si otterrebbe con un percorso formativo di tipo universitario.

La sezione Lombardia, nell'intento di alleggerire la morsa della legge finanziaria sugli incarichi, pare essersi spinta oltre le stesse interpretazioni estensive suggerite dalla funzione pubblica, da ultimo con il parere dell'Uppa